



COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza V. Emanuele II, 279 – CAP 45021 – Tel. 042553671 – Fax 042553678

Prot. n. 5154

Badia Polesine, li - 7 APR 2003

ORDINANZA

RIDUZIONE NUMERICA DEI COLOMBI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTO l'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della nazione;

VISTO l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana relativo alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo;

VISTA la Legge n. 1098 dell' 1.06.1939 sulla normativa generale dei beni di interesse storico, artistico, archeologico;

RILEVATO che il numero dei piccioni allo stato libero, presenti nel territorio cittadino ha subito nel corso degli ultimi anni un considerevole incremento, e sono fonte di gravi rischi, di natura igienico-sanitaria per la produzione di materiali organici e presenza di carogne;

RILEVATO che i sopraccitati inconvenienti comportano rilevanti danni ai monumenti ed edifici pubblici e privati, determinando un grave pregiudizio per l'aspetto ed il decoro urbano;

CONSIDERATO che l'incontrollata somministrazione di alimenti ai colombi da parte dei cittadini è una delle cause della loro esplosione demografica;

CONSIDERATO il disagio che stagionalmente grava sulle colture e sugli allevamenti zootecnici dovuti ai danni causati dai colombi ed in considerazione di quanto espresso più volte dall'Istituto Nazionale di fauna selvatica, il quale ribadisce che i colombi che danneggiano le colture sono considerati "colombi di città" e come tali non appartengono alla "fauna selvatica";

RITENUTO necessario ed urgente porre rimedio alla insostenibile situazione che si è determinata;

CONSTATATO che gli interventi che il Comune annualmente adotta, per il controllo e la limitazione numerica dei colombi, mediante operazioni di cattura, risultano insufficienti;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ";

RITENUTO compito di questa Autorità perseguire le attribuzioni fornitegli dalla sopra citata normativa, nonché salvaguardare l'igiene dei luoghi e la salute pubblica anche quale Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 27 del T.U.L.P.S.;

ORDINA

A) alla cittadinanza è fatto divieto:

1. di somministrare ai colombi alimenti di qualsiasi genere ed in qualunque luogo;
2. di depositare o gettare, rifiuti o sostanze utilizzabili come alimento dai piccioni:
 - sulle aree pubbliche;
 - nei pubblici mercati coperti e scoperti;
 - nei luoghi di uso comune dei fabbricati;
 - sulle aree private ad uso pubblico;
 - sulle aree scoperte private non di uso pubblico recintate e non;

- B) **ai proprietari, agli amministratori, o a chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici** nell'ambito del territorio comunale è **fatto obbligo** di provvedere a loro cura e spese:
1. alla adozione degli specifici accorgimenti necessari per impedire la penetrazione dei colombi negli edifici;
 2. alla chiusura degli accessi ai luoghi di nidificazione e sosta dei piccioni dopo una accurata pulizia e disinfezione di detti luoghi da effettuarsi sotto il controllo del Servizio di Igiene Pubblica dell' ULSS n. 18;
- C) è **consentito** all'esterno del perimetro urbano:
1. ricorso a mezzi repellenti prima delle semine (concia delle sementi con prodotti repellenti);
 2. ricorso a metodi dissuasivi durante il periodo compreso tra le semine e l'emergenza della plantula;
- D) E' fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 638 del Codice Penale;
- E) Fatta salva l'eventuale azione penale, chi trasgredisce ai divieti di cui al punto A) e agli obblighi di cui al punto B) del dispositivo della presente ordinanza, è punito per le violazioni rispettivamente degli artt. 32 e 35 del vigente regolamento comunale di polizia urbana, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 a norma dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000;
- F) Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza;
- G) Sono esonerati dal divieto di cui al punto A) i matrimoni religiosi o civili;
- H) Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogata la precedente ordinanza n. 16472 datata 15.10.2002.
- I) La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione di copia all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- All' Ufficio Polizia Municipale;
- All' Ufficio Anagrafe;
- All'Ufficio Polizia Veterinaria;
- All'U.L.S.S. n. 18 di Rovigo – Servizio Veterinario;
- All'Amministrazione Provinciale di Rovigo – Servizio Caccia e Pesca;
- Al Corpo Forestale dello Stato di Rovigo;
- All'Associazione Coltivatori Diretti e Agricoltori di Rovigo;
- Alla Prefettura di Rovigo;

IL SINDACO
Avv. Edo Boldrin